

## **ALLEGATO A**

### **PROTOCOLLO D'INTESA TRA ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA E GIUNTA REGIONALE**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2021, in Milano, negli uffici dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, di seguito OPR, siti in Piazza Città di Lombardia,

TRA

L'Organismo Pagatore Regionale nella persona del Direttore dell'OPR Federico Giovanazzi, con domicilio eletto presso la sede dell'OPR,

E

La Giunta Regionale, Direzione Generale Welfare, che assume il ruolo di Organo Delegato, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona di Giovanni Pavesi, in qualità di Direttore della Direzione Generale Welfare, all'uopo autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4326 del 19 febbraio 2021,

#### **Premesso che**

- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha sottoscritto il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le parti hanno definito uno schema di protocollo d'intesa operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari regionali;
- con nota DG – DISR 03 prot.n. 0025796 del 24.12.2013 il termine di scadenza previsto nel succitato protocollo, di cui all'art.4 (durata e applicazione), fissato al 31/12/2013 è da ritenersi posticipato al 31.12.2014 in virtù dello slittamento dell'applicazione del nuovo schema dei pagamenti diretti del 1 Pilastro PAC;

- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014 repertorio atti n. 165/CSR ha approvato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 la proroga del protocollo d'intesa sopra citato, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, in cui si prevede anche uno schema – tipo di Protocollo d'Intesa da stipulare da parte di ogni singola Regione con l'Organismo Pagatore competente per territorio;
- con nota MIPAAF - DISR 03 prot. n. 0080169 del 18/02/2021 il termine di scadenza previsto dal protocollo di intesa del 10 maggio 2012, di cui all'art. 4 (durata e applicazione), fissato al 31 dicembre 2020, è da ritenersi posticipato al 31 dicembre 2022, tenuto conto dell'estensione dei programmi e dei regimi di pagamento della PAC al biennio 2021-2022 disposta dal Regolamento (UE) 2020/2220 e in analogia alle precedenti modalità di proroga;

### **Visti**

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il regolamento 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il regolamento (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, e riporta allegato I punto c) le condizioni che devono essere rispettate per le attività delegate.
- l'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004 che stabilisce che AGEA ha la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli;
- il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

### **Dato atto che**

- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA - organismo di coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, che consentono:
  - la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
  - l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'organismo pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
- l'OPR Lombardia in quanto Organismo Pagatore riconosciuto è l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli

riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità pubblica, salute e benessere degli animali, rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente specializzato, rappresentato dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale (DVSAOA) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) della Regione Lombardia;

- al fine di garantire la necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi è necessario individuare nella DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell'OPR e coordinatore dei DVSAOA delle ATS;
- OPR provvede annualmente alla pubblicazione del Manuale dei Controlli di Condizionalità, in cui sono riportate le principali modalità operative relative all'esecuzione dei controlli e le relative check list, che sono in armonia con quanto previsto a livello ministeriale;
- il presente Protocollo d'intesa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad OPR per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza;
- il presente Protocollo d'intesa non comporta impegni di spesa aggiuntivi per entrambe le parti.

### **Tutto ciò premesso**

### **SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA**

#### **Articolo 1 (Conferma delle Premesse)**

1. Le premesse, l'Allegato 1 (Elenco requisiti di condizionalità), l'Allegato 2 (Criteri di selezione delle Aziende), l'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione), l'Allegato 4 (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da parte dei DVSAOA) e l'Allegato 5 (Controlli PSR) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

#### **Articolo 2 (Finalità)**

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina gli impegni che la Giunta Regionale assume, in qualità di Organo Delegato ai sensi dell'Allegato I, punto C – Delega, del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014, nei confronti dall'Organismo Pagatore Regionale – di seguito OPR – relativamente ai controlli di condizionalità in ambito veterinario.
2. Nell'espletamento delle attività delegate, la Giunta Regionale si avvale dei DVSAOA delle ATS coordinati dalla DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia
3. Il presente Protocollo d'intesa definisce, in maniera concordata tra le parti:
  - a) le modalità di verifica e controllo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) elencati nel comma successivo, da parte dei DVSAOA

delle ATS della Regione Lombardia, quali soggetti istituzionalmente competenti;

b) le modalità di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli, dei CGO elencati nel comma successivo, da parte dei DVSAOA delle ATS della Regione Lombardia, secondo quanto previsto all'art.6;

c) gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità.

4. In ambito di "Condizionalità", le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i CGO relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
- CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
- CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri);
- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;
- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

5. I criteri di applicabilità dei requisiti di "Condizionalità" elencati nel precedente comma sono definiti nell'Allegato 1 al presente Protocollo d'Intesa.

### **Articolo 3 (Definizione popolazione di riferimento e criteri di rischio)**

1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all'estrazione del campione secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 809/2014 art.68, avverrà secondo le modalità

descritte nei seguenti commi.

2. La DGW (U.O. Veterinaria), a seguito di richiesta di OPR, rende disponibile l'elenco delle aziende zootecniche esistenti nelle proprie banche dati. OPR in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 3, mette successivamente a disposizione dell'U.O. Veterinaria la propria popolazione di riferimento rappresentata dall'insieme delle aziende zootecniche che facciano parte della popolazione di condizionalità.
3. La DGW (U.O. Veterinaria), in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento, definisce i criteri di rischio per l'individuazione delle aziende zootecniche da sottoporre a controllo da parte dei DVSAOA.
4. Sulla base della valutazione del rischio effettuata, sulla popolazione di riferimento, conformemente alle indicazioni della DGW (U.O. Veterinaria) e nel rispetto delle norme vigenti, i DVSAOA individuano le aziende zootecniche da sottoporre a controllo.
5. La DGW (U.O. Veterinaria) provvede direttamente alla selezione del campione delle aziende da controllare nel rispetto del criterio della casualità e lo trasmette ai DVSAOA.
6. OPR fa propri i criteri di rischio, di cui all' Allegato 2, e la valutazione del rischio, di cui al comma 4, operata dai DVSAOA delle ATS della Regione Lombardia per la selezione del campione di aziende da controllare.
7. Segnalazioni pervenute ad OPR da Organismi Delegati, altri Enti istituzionali di controllo, relative a irregolarità riscontrate in ambiti di competenza veterinaria devono essere trasmesse alla DGW (U.O. Veterinaria).

#### **Articolo 4 (Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)**

1. La DGW (U.O. Veterinaria) e i DVSAOA, con proprie modalità consolidate, procederanno alla selezione del campione delle aziende da controllare ai fini della condizionalità, a partire dalla popolazione di aziende zootecniche comunicata dall'OPR e tenendo conto che una quota compresa tra il 20% e il 25% (salvo i CGO 7 e 8 per i quali i Regolamenti specifici escludono il criterio di casualità), dovrà essere selezionato con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 68 e 69 del Regolamento (UE) n. 809/2014. Le numerosità campionarie sono definite dall'OPR, sulla base della dimensione della popolazione di riferimento, di cui all'articolo 3, tenendo conto delle dimensioni minime, di cui all'allegato 2, in termini di rappresentatività per i CGO e delle programmazioni sanitarie.
2. Con specifico documento, predisposto annualmente dalla DGW (U.O. Veterinaria) sono dettagliate le modalità operative e procedurali per la selezione delle aziende.
3. OPR e la DGW (U.O. Veterinaria) della Regione Lombardia concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.) per rendere massima l'efficienza del Sistema.

#### **Articolo 5 (Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)**

1. OPR e la DGW (U.O. Veterinaria) della Regione Lombardia assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.
2. Il controllo del rispetto dei CGO applicabili alle aziende zootecniche è svolto dai DVSAOA delle ATS della Regione Lombardia, che dispongono del personale con specifiche competenze professionali. I DVSAOA effettuano i controlli previsti, tramite apposito accertamento presso le aziende agricole o in stabilimento di macellazione, tenuto conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al Reg. (UE) 2017/625.
3. Al fine di garantire una corretta e completa definizione e valutazione delle infrazioni da parte di OPR, sono condivisi tra OPR e DGW (U.O. Veterinaria):
  - a. documenti di controllo;
  - b. livelli di prescrizione (infrazione di importanza minore) cui associare azioni correttive;
  - c. livelli di infrazione, cui associare eventuali impegni di ripristino;
  - d. ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
  - e. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (negligenza, intenzionalità);
  - f. modalità di definizione dell'esito del controllo.
4. OPR definisce annualmente le proprie procedure di controllo che sono riportate nel Manuale dei controlli di condizionalità che è anche pubblicato, a cura della DGW (U.O. Veterinaria), nel Sistema Informativo Veterinario regionale.
5. I DVSAOA realizzeranno i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.

#### **Articolo 6 (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli)**

1. Nell'Allegato 4 al presente Protocollo d'Intesa sono definite le informazioni da rendere disponibili in funzione della tipologia dell'esito dei controlli e le modalità di trasmissione degli stessi.
2. Il materiale prodotto durante il controllo (check-list, verbali) sarà archiviato presso gli uffici dei DVSAOA. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione di OPR per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie, in conformità con quanto previsto dall'art. 72, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 809/2014.

#### **Articolo 7 (Calcolo dell'esito di condizionalità)**

1. Il calcolo dell'esito viene svolto da OPR sulla base dei dati e della documentazione dei controlli, resi disponibili dall'Unità Organizzativa Veterinaria, in conformità a quanto previsto dalla circolare dell'AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'Organismo Pagatore secondo le modalità di cui

al Manuale operativo dei controlli di condizionalità OPR. La definizione dell'eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l'assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza di OPR.

2. I risultati del calcolo dell'esito di tutti i controlli acquisiti sono messi a disposizione della U.O. Veterinaria tramite accesso (in consultazione) a SISCO, sistema informativo nel quale sono registrate tutte le informazioni relative ai controlli di condizionalità.

### **Articolo 8 (Attività collaterali)**

1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere sviluppati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità. Le Parti concordano momenti formativi sulle funzionalità della anagrafe zootecnica per i funzionari OPR o loro delegati che, ai fini dei controlli di propria competenza, utilizzino la BDR/BDN.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori e agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.
3. Gli allegati al presente Protocollo d'Intesa sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica e alle esigenze poste dalle normative e eventualmente modificati con il consenso delle Parti. Gli aggiornamenti sono approvati con sottoscrizione degli allegati modificati da parte del Direttore di OPR e del Direttore Generale della DG Welfare.

### **Articolo 9 (Altri controlli e attività)**

1. OPR invia alla DGW (U.O. Veterinaria) con modalità e tempistiche definite nell'allegato 5 l'elenco delle aziende estratte a controllo in loco per la verifica dei requisiti di identificazione e registrazione degli animali per le misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014- 2020.
2. DGW (U.O. Veterinaria) fornisce ad OPR su richiesta estrazioni periodiche dalla anagrafe zootecnica per l'espletamento dei controlli amministrativi. OPR si impegna a fornire entro il 28/2 di ogni anno l'elenco delle estrazioni necessarie per l'anno definendo le specifiche tecniche e concordando con l'U.O. Veterinaria le tempistiche.
3. A seguito di richiesta di una delle parti, motivata, ai fini dell'accettazione delle attività proposte, con particolare riferimento all'entità ed alla tempistica, le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa possono essere integrate con altre ad esse attinenti rientranti nelle competenze dei DVSAOA. A tal fine la determinazione dirigenziale della DG Welfare di accoglimento della richiesta costituisce integrazione delle suddette attività senza necessità di modificare il testo del Protocollo d'Intesa.

### **Articolo 10 (Gestione del Protocollo d'Intesa)**

1. Le parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile nell'adozione



e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa nelle persone del Direttore della Direzione Generale Welfare e del Direttore dell'OPR.

### **Articolo 11 (Durata)**

1. Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2022.
2. Il presente Protocollo d'Intesa può essere prorogato prima della sua scadenza a seguito di accordo tra le parti qualora eventuali Regolamenti UE stabiliscano ulteriori disposizioni transitorie relative ai programmi e ai regimi di pagamento della PAC.
3. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, il Protocollo d'Intesa potrà essere rivisto, con il consenso delle Parti.

### **Articolo 12 (Sicurezza e riservatezza)**

1. La DG Welfare (U.O. Veterinaria) dichiara di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (UE) 2016/679, e s'impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Protocollo d'Intesa, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le informazioni confidenziali di cui siano venuti a conoscenza e come tali definite dalla Regione.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Protocollo d'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Ai sensi dell'Art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella figura della Direzione Generale Welfare e del Direttore dell'OPR, per quanto di rispettiva competenza.
4. Al momento della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa la Direzione Generale Welfare – U.O. Veterinaria della Regione Lombardia:
  - a) dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento delle attività affidate sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679;
  - b) si obbliga a ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs.196/2003, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati particolari;
  - c) si impegna a adottare le disposizioni atte a tutelare i dati, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti connessi alle attività affidate.

5. Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere oggetto di apposito disciplinare.

### **Articolo 13 (Conflitto di interesse)**

1. Il personale che partecipa alla realizzazione delle attività disciplinate da questo Protocollo d'Intesa non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nell'esercizio delle mansioni svolte.
2. Al personale di cui al punto 1 non è consentita la partecipazione al procedimento amministrativo che evidenzia una delle situazioni di conflitto d'interessi previste dalla normativa vigente.
3. La DGW, per il tramite della U.O. Veterinaria, da indicazioni ai DVSAOA delle ATS, affinché:
  - provvedano a far sottoscrivere al proprio personale, anche mediante l'utilizzo di firma digitale conforme alle prescrizioni di quanto stabilito dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., previa identificazione informatica dell'autore, apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l'impegno di cui al comma 2.5;
  - informino il personale di cui al punto 1 dell'obbligatorietà di segnalare qualsiasi situazione di conflitto di interessi;
  - trasmettano, al verificarsi delle situazioni di conflitto di interessi, tempestiva comunicazione alla U.O. Veterinaria e per suo tramite a OPR.

Milano, li \_\_\_\_\_/2021

**Per l'Organismo Pagatore Regionale**

**Per la Giunta Regionale**

**Il Direttore di OPR**

**Il Direttore della Direzione  
Generale Welfare**

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 – Elenco Requisiti di Condizionalità

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende

Allegato 3 – Modalità di comunicazione

Allegato 4 – Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati

degli esiti dei controlli da parte dei DVSAOA

Allegato 5 – Controlli PSR

## **Allegato 1 – Elenco requisiti di Condizionalità**

### **Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e**

#### **delle piante Tema principale: Sicurezza alimentare**

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei DVSAOA delle ATS, eccetto che per il CGO 4, che prevede controlli anche da parte di OPR nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

### **Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e**

#### **delle piante Tema principale: Identificazione e registrazione degli**

#### **animali**

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
- CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
- CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri).

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei DVSAOA delle ATS.

### **Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e**

#### **delle piante Tema principale: Malattie degli animali**

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;

La realizzazione dei controlli per il CGO 9 è di competenza esclusiva dei

DVSAOA delle ATS.

**Settore: Benessere degli animali**

**Tema principale: Benessere degli animali**

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei DVSAOA delle ATS.

## **Allegato 2 - Criteri di Selezione delle Aziende**

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per l'assegnazione del rischio aziendale e per la selezione del campione.

### **Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Sicurezza alimentare**

- CGO 4 – Per i differenti ambiti afferenti alla sicurezza alimentare si rimanda alle specifiche normative di settore. Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo è stabilito nell' 1%.
- CGO 5 – La Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e successive modifiche, è stata recepita con il D.lgs 158/2006 e in base a tale direttiva ogni anno il Ministero della Salute emana il Piano Nazionale Residui (PNR) con la finalità di rilevare i casi di somministrazione illecita di sostanze a effetto anabolizzante. Tali controlli sono effettuati con campionamenti di PIANO, EXTRAPIANO o SOSPETTO. Il Piano propriamente detto stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione". I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio in funzione di alcune caratteristiche quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc., citate nel PNR stesso. Eventuali altri piani di controllo che abbiano come oggetto l'ambito di riferimento di detto atto saranno presi in considerazione. Ai sensi dell'articolo 68(1, ultimo capoverso) del Regolamento (UE) n. 809/2014, la percentuale minima di controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici Piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della salute.

### **Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali**

- CGO 6 – La Direttiva 2008/71/CE, riguarda l'anagrafe suina ed è stata recepita con il decreto legislativo n. 200/2010 che stabilisce il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per l'anagrafe (1%). I criteri di rischio sono definiti con la nota del Ministero della Salute prot. n. 12882 del 29/10/2007.
- CGO 7 - Il Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.e i. istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e dei bufalini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. 1082/2003 e s.m. e i. che prevede una attività

di controllo ufficiale su un campione di allevamenti utilizzando i criteri di selezione elencati all'art. 2. Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

- CGO 8 - Il Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.e i. istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini la cui applicazione viene verificata ai sensi del Reg. (CE) n. 1505/2006 e s. m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti selezionato sulla base di un'analisi del rischio utilizzando i criteri riportati nei punti da a) a g) dell'art. 3. Il numero minimo annuale di allevamenti di ovicaprini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

**Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e  
delle piante**

**Tema principale: Malattie degli animali**

- CGO 9 – Il Reg (CE) 999/2001 istituisce misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo è stabilito nell' 1%.

**Settore: Benessere degli  
animali Tema principale:  
Benessere degli animali**

- CGO 11 – La Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, viene attuata a livello regionale in base al piano nazionale benessere animale (PNBA) vigente. Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo è stabilito nell' 1%.
- CGO 12 – La Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini è attuata a livello regionale in base al PNBA vigente. Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo è stabilito nell' 1%.
- CGO 13 – La Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, è attuata a livello regionale in base al PNBA vigente. Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo è stabilito nell' 1%.

## **Allegato 3 - Modalità di comunicazione**

### **1. Popolazione di riferimento**

La base per la definizione del campione da controllare è data dalle c.d. "Aziende Condizionalità", cioè l'insieme delle aziende su cui è applicabile la condizionalità, vale a dire dai beneficiari:

- a) dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

Sono esclusi i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### **2. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte di OPR ai DVSAOA.**

OPR trasmette alla U.O. Veterinaria della DG Welfare, entro il 31 gennaio di ogni anno (anno N), la banca dati relativa alle aziende zootecniche che hanno presentato le domande con obblighi di condizionalità nell'anno N-1.

Entro il 31 agosto dell'anno N, OPR aggiorna la base dati, con riferimento alle domande presentate nell'anno N, salvo proroghe dei termini di presentazione delle domande stesse, specificando alla U.O. Veterinaria le nuove domande di aziende non presenti nello scarico di gennaio e le aziende che non hanno ripresentato domanda nell'anno N. La U.O. Veterinaria, se del caso per il rispetto delle percentuali minime di controllo, aggiorna il campione di aziende da sottoporre a controllo.

### **3. Selezione del campione**

OPR definisce annualmente il livello minimo di controllo stimato e lo comunica alla U.O. Veterinaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando anche il numero complessivo dei controlli per ciascun CGO che devono essere eseguiti. All'interno della popolazione individuata, il campione è selezionato dalla U.O. Veterinaria in conformità a quanto previsto agli articoli 3 e 4 del presente Protocollo d'intesa.

La percentuale minima di controllo deve essere aumentata nell'anno N se il numero di riduzioni applicate per l'anno N-1 supera le soglie specificate nella circolare AGEA di condizionalità.



Entro il 31 agosto dell'anno N, OPR, sulla base dei dati consolidati, conferma o se del caso rettifica alla U.O. Veterinaria le numerosità definitive del campione.

La U.O. Veterinaria si impegna a garantire l'effettuazione dei controlli in numero almeno pari alla percentuale minima di controllo per ogni Criterio di cui all'allegato 2.

La U.O. Veterinaria rende disponibile il campione di propria competenza, garantendo a OPR l'accesso all'applicativo informatico SIV, dove esso viene registrato.

## **Allegato 4 - Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte dei DVSAOA**

### **1. Tipologia di esito**

A seguito dell'esecuzione dei controlli, l'esito, a livello di azienda o di allevamento, può essere catalogato in due categorie:

- Azienda non conforme;
- Azienda conforme.

### **2. Modalità di comunicazione dei controlli**

La U.O. Veterinaria e OPR assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.

La U.O. Veterinaria garantisce che i controlli siano eseguiti entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Il controllo del rispetto dei CGO applicabili alle aziende zootecniche è svolto come indicato all'art. 5, secondo punto.

L'U.O. Veterinaria adotta procedure in ottemperanza alle norme di settore vigente, che devono essere utilizzate dai DVSAOA nell'ambito dell'attività di controllo. I DVSAOA utilizzano le check-list e le modalità di controllo approvate dal Ministero della Salute o, in alternativa, dalla U.O. Veterinaria di Regione Lombardia e in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali della Regione Lombardia. Tali procedure sono recepite nel Manuale dei Controlli di Condizionalità di OPR con finalità informativa per i beneficiari dei premi.

I DVSAOA, durante i controlli delle aziende beneficiarie di aiuti comunitari, informano che nel caso in cui sia rilevata una infrazione, questa avrà valenza anche per la condizionalità.

La U.O. Veterinaria trasmette tutti gli elementi essenziali ad OPR per consentire la definizione della corretta applicazione delle riduzioni previste dalla condizionalità.

Sulla base dei dati e della documentazione messa a disposizione dalla U.O. Veterinaria, OPR compila la relazione di controllo parte II e definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare a seguito delle infrazioni riscontrate.

La U.O. Veterinaria rende disponibile ad OPR, per il tramite dell'accesso alle banche dati, i dati relativi al campione annuale:

- l'elenco delle aziende zootecniche controllate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno;
- l'esito del controllo e, ove previsto, la documentazione a supporto.

OPR e la U.O. Veterinaria procederanno in maniera congiunta alla definizione degli elenchi complessivi delle aziende controllate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno e alla verifica degli esiti dei controlli effettuati.

### **3. Trasmissione di copia dei documenti di controllo**

Il Reg. (CE) n. 1122/09, art. 54 (3), così come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2010, stabilisce che: "Ove l'autorità di controllo competente non sia l'Organismo Pagatore, la relazione (di controllo) è trasmessa all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento. Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento".

In forza di tale impostazione Regolamentare, all'OPR viene garantita la visibilità sui controlli effettuati e sullo stato di avanzamento degli stessi per il tramite dell'accesso ai sistemi informativi in uso da parte dei DVSAOA.

I DVSAOA provvedono alla registrazione negli applicativi dedicati dei dati relativi ai controlli, agli esiti degli stessi e alle verifiche dell'ottemperanza alle prescrizioni erogate a seguito di infrazione al termine di ogni singola verifica o comunque entro un mese dal completamento della stessa.

La U.O. Veterinaria, rende disponibile negli applicativi dedicati la documentazione a supporto del controllo, quale:

- a. le check-list di controllo/referti di analisi ed i verbali;
- b. le prescrizioni;
- c. gli esiti delle verifiche dell'ottemperanza alle prescrizioni;
- d. la documentazione integrativa;
- e. i documenti di contestazione delle violazioni accertate.

A seguito di specifica richiesta di OPR, la U.O. Veterinaria fornisce la documentazione del controllo, non disponibile in applicativi informatici, entro una data congrua concordata tra le parti.

La documentazione cartacea in originale relativa ai controlli svolti dai DVSAOA è archiviata dagli stessi e sarà messa a disposizione a seguito di richiesta da parte di OPR.

### **4. Calcolo dell'esito**

Sulla base della documentazione acquisita dall'U.O. Veterinaria, l'OPR definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.

L'imputazione dell'eventuale decadenza e/o riduzione agli importi delle domande del beneficiario, per mancato rispetto di impegni di condizionalità, e la conseguente assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza dell'OPR.

Il calcolo dell'esito viene svolto da OPR sulla base dei risultati dei controlli effettuati, in conformità a quanto previsto dalla circolare dell'AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'Organismo Pagatore secondo le modalità di cui al Manuale operativo dei controlli di condizionalità OPR.

## **5. Attività di controllo di OPR**

OPR sottopone a verifica l'attività delegata con l'obiettivo di verificare il grado di realizzazione, il rispetto della manualistica e l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa svolta. Le attività di controllo di OPR si articolano in:

- controlli di secondo livello;
- controlli di audit.

Con riferimento ai controlli di secondo livello, OPR, nel rispetto del Manuale delle procedure di controllo degli organismi delegati, effettua i controlli sulle attività delegate all'U.O. Veterinaria così come definito dal presente Protocollo d'intesa. In particolare, OPR verificherà il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei controlli e di trasmissione/registrazione delle informazioni, le modalità di estrazione del campione di condizionalità, la correttezza formale dei controlli, la correttezza e completezza nella compilazione delle check list.

Con riferimento ai controlli di audit, che potranno essere effettuati tramite verifiche documentali e/o in campo, OPR si potrà avvalere dei funzionari della U.O. Veterinaria per quel che concerne le competenze specifiche previste per tale attività. I controlli in campo sono pianificati annualmente e comunicati all'U.O. Veterinaria in tempo utile per una adeguata programmazione.

## **Allegato 5 - Controlli P.S.R.**

OPR delega ai DVSAOA delle ATS per il tramite della U.O. Veterinaria i controlli di competenza veterinaria sul sistema di identificazione e registrazione degli animali relativi alla misura 10.1.11 del P.S.R.

### **1. Modalità di messa a disposizione dei dati del campione da parte di OPR ai DVSAOA**

OPR si impegna a fornire il campione a controllo comprensivo dei codici allevamento entro il 30/07 dell'anno civile N di presentazione della domanda.

### **2. Modalità di comunicazione dei controlli e di trasmissione della documentazione**

La U.O. Veterinaria garantisce che i controlli siano eseguiti entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno civile N di presentazione della domanda.

I verbali di controllo, sia con esito conforme che con esito non conforme, saranno resi disponibili tramite registrazione nella Banca Dati.

La documentazione cartacea in originale relativa ai controlli svolti dai DVSAOA è archiviata dagli stessi e sarà messa a disposizione a seguito di richiesta da parte di OPR.